

**Proponente: 16.B**  
**Proposta: 2018/121**  
**del 20/03/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 397**  
**del 20/03/2018**

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,  
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN  
V.LE TRENTO TRIESTE N. 5/2, 5° P., INT. 9 - OSPITALITA' NON  
AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesse che:

- l'inquilino - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in V.le Trento Trieste n. 5/2, 5° p., int. 9;
- il 15 dicembre 2016 dichiarava un'ospitalità temporanea - ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7) - a favore di un figlio 38enne e relativo nucleo familiare (moglie e due figli minorenni, le generalità dei quali sono pure indicate nell'ALLEGATO A); tale ospitalità veniva autorizzata fino al 2 novembre 2017;
- alla scadenza di tale ospitalità si constatava che gli ospiti erano ancora anagraficamente presenti all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo spontaneo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota n. 340 del 6 novembre 2017, provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilino, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare e ammonendolo che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma);

considerato che:

- l'"avvio di procedimento" veniva notificato da messo comunale il 9 novembre successivo nelle mani della nuora (ospite ella stessa), e pertanto il termine intimato per adempiere scadeva il 9 dicembre successivo;
- spirato invano tale termine, si disponeva – su proposta del Servizio Sociale territorialmente competente (Polo Nord) - una sospensione del procedimento di decadenza fino al 19/3 u.s.;
- decorso il termine di sospensione, si constata che a tutt'oggi gli ospiti risultano ancora iscritti nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnatario, mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, né l'inquilino ha coltivato alcun contraddittorio con l'Uff. Casa; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in V.le Trento Trieste n. 5/2, 5° p., int. 9;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

fa presente

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilino e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 110 del 06.06.2016 – all. A, art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessato e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.